

Federpromm

Federazione Intercategoriale Consulenti - Promotori Finanziari - Operatori dei Mercati
Finanziari, Creditizi e Assicurativi

Sede Sociale: Via Nizza, 128 - 00198 Roma

STATUTO

della

Federpromm

Modificato e Approvato dal 4° Congresso nazionale

Roma 22 e 23 maggio 2012

(*) L' Atto costitutivo della Federpromm (Verbale Comitato Costituente del 29 aprile 1994) e lo Statuto della Federazione è stato registrato con atto pubblico Registrato in Roma il 25 maggio 1994 - Notaio Giorgio Intersimone Repertorio N. 144274 - Raccolta N.18329

Federpromm

Federazione Intercategoriale Consulenti - Promotori Finanziari - Operatori dei Mercati Finanziari, Creditizi e Assicurativi

INDICE

Titolo I - Costituzione - Natura - Principi - Finalità

- Articolo 1) - Costituzione
- Articolo 2) - Sua natura
- Articolo 3) - Principi
- Articolo 4) - Finalità
- Articolo 5) - Sede

Titolo II - Organi Centrali - Composizione

- Articolo 6) - Segreteria Generale
- Articolo 7) - Comitato Direttivo Centrale
- Articolo 8) - Comitato Tecnico Scientifico
- Articolo 9) - Il Congresso
- Articolo 10) - Il Collegio dei Revisori dei Conti
- Articolo 10bis) - Il Collegio dei Probiviri

Titolo III - Compiti e Funzioni degli Organi Centrali

- Articolo 11) - La Segreteria Generale (**)
- Articolo 12) - Il Comitato Direttivo Centrale
- Articolo 13) - Il Comitato Tecnico Scientifico
- Articolo 13bis) - Congresso straordinario

Titolo IV - Organi Periferici della Federazione

- Articolo 14) - Sono Organi Periferici:
 - I Responsabili a livello Regionale
 - Le Rappresentanze nei luoghi di lavoro (Rpf)

Titolo V - Ammissioni - Decadenza - Espulsione - Ricorsi

- Articolo 15) - Ammissione
- Articolo 16) - Decadenza ed Espulsione
- Articolo 17) - Ricorsi

Titolo VI - Contribuzione e Finanza - Esercizio finanziario - Patrimonio

- Articolo 18) - Contributi Associativi
- Articolo 19) - Tesseratura della Federpromm
- Articolo 20) - Esercizio Finanziario
- Articolo 21) - Patrimonio

Titolo VII - Organi di Stampa

- Articolo 22) - Organi di Stampa

Titolo VIII - Simbolo della Federpromm

- Articolo 23) - Simbolo

Titolo IX - Rapporti con altre Organizzazioni Sindacali e Professionali -

- Articolo 24) - Norme transitorie

Titolo X - Modifiche allo Statuto

- Articolo 25) - Modifiche allo Statuto
- Articolo 26) - Codice Deontologico e di Autodisciplina
- Articolo 27) - Federpromm Servizi
- Parte A - Scheda di adesione -

TITOLO I

Costituzione - Natura - Principi - Finalità

Articolo 1) - COSTITUZIONE

E' costituita la "**FEDERAZIONE INTERCATEGORIALE CONSULENTI - PROMOTORI FINANZIARI E OPERATORI DEL MERCATO, FINANZIARIO CREDITIZIO E ASSICURATIVO**" con sigla "**Federpromm**", (già denominata Federazione Promotori e Operatori dei Mercati Mobiliari) avente natura di organizzazione professionale e sindacale cui possono aderire tutti i Promotori Finanziari di cui all'art. 31 del recente Decreto Legislativo n. 58/98 (TUF – Testo Unico della Finanza), precedentemente richiamati ex art. 5 della legge n.1 del 2 gennaio 1991 e secondo quanto previsto dai regolamenti attuativi della stessa legge; Broker, Agenti e sub-Agenti di Assicurazione (regolamento n.5/2006 dell'Isvap (oggi IVASS), ex Procuratori alle grida (oggi pf), Funzionari e Quadri degli Istituti di Credito con la qualifica di promotori finanziari assunta ai sensi del D.M. del tesoro n. 322 e modificato con D.M. 472/98, Agenti di cambio ed ex Agenti iscritti nei ruoli speciali presso il Ministero del Tesoro, ex Remisier (oggi promotori finanziari), analisti e gestori di patrimoni operanti presso i soggetti abilitati riconosciuti e autorizzati dall'art.1 e 2 del citato D.lgs. n.58/98, nonché gli agenti finanziari e mediatori creditizi iscritti presso l'Ufficio Italiano cambi - U.I.C. (oggi Bankitalia) tutti regolamentati secondo le specifiche normative dei vari settori e secondo la disciplina di legge ad essi prevista. Inoltre possono essere iscritti alla Federpromm i Consulenti Finanziari indipendenti e le Società di Consulenza, ai sensi dell'art.18 bis del Testo Unico della Finanza (TUF).

Possono aderire altresì alla Federpromm tutti gli Operatori, Quadri e Dirigenti dei Settori del Credito della Finanza e delle Assicurazioni e delle Società iscritte ai sensi dell'art.106 e 107 del Decreto legislativo n.385/93..Possono anche aderire alla **Federpromm** tutti i dipendenti delle imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie operanti in Italia e presso i rispettivi paesi di origine.

Possono aderire alla **Federpromm** altresì tutti i lavoratori e consulenti che esplicano la loro attività professionale in regime di lavoro autonomo nel rispetto delle norme e regolamenti applicati al settore dell'intermediazione finanziaria, creditizia ed assicurativa.

Possono aderire inoltre alla **Federpromm** le Associazioni, i Sindacati, già organizzati a livello professionale, che hanno necessità di essere rappresentate/i ad un livello intercategoriale più evoluto, che si ispirino ai principi del presente statuto..

Possono altresì iscriversi alla **Federpromm** anche i lavoratori e professionisti in quiescenza appartenenti alle categorie di cui sopra per una reale ed effettiva tutela giuridico-sindacale e professionale dei loro interessi.

Infine possono aderire alla Federazione, oltre che singolarmente, le Associazioni dei piccoli risparmiatori e Piccoli azionisti costituite ai sensi dell'art.141 del d.lgs. n. 58/98 al fine di essere meglio tutelati e rappresentati nei confronti del mercato e dei grandi gruppi finanziari.

La **Federpromm** è costituita sulla base delle leggi e delle norme che regolano l'esercizio dell'attività professionale e sindacale nell'ambito della società italiana e - in senso più ampio - nell'ambito delle leggi e disposizioni della Comunità Europea.

La **Federpromm** non ha finalità di lucro.

Articolo 2) - SUA NATURA

La **Federpromm** è ad estensione nazionale con la nomina di responsabili territoriali da parte della Segreteria Generale, sentito il Comitato Direttivo Centrale, e raggruppa i soggetti di cui al sub 1) che si ispirino ai principi di libertà, autonomia, democraticità e apertività.

L'adesione alla **Federpromm** è libera e volontaria.

Articolo 3) - PRINCIPI

La **Federpromm** si ispira per la sua attività, ai valori della persona umana nel più ampio significato antropologico e sociale, alla sua affermazione ed il suo progresso, nel rispetto dei principi di solidarietà, autonomia e indipendenza.

Articolo 4) - FINALITÀ

La Federazione si propone:

- la tutela in tutte le sedi competenti, nazionali ed estere, dei diritti ed interessi giuridici, economici, professionali, morali, culturali e sociali dei propri aderenti, anche in caso di malattia, infortunio, vecchiaia, di disoccupazione parziale;
- la tutela professionale e sindacale in tutte le sue forme dei propri associati, ottenendo con ciò Contratti e/o Accordi Economici Collettivi Nazionali di Lavoro, a livello territoriale ed aziendale, che abbiano rispetto della professione e delle loro esigenze economiche e professionali;
- il superamento delle ingiustizie e sperequazioni economiche e sociali non giustificate dalla natura del lavoro;
- la tutela dei piccoli azionisti e risparmiatori nei confronti degli interessi economici dei grandi gruppi bancari, finanziari e assicurativi;
- creare e diffondere nei risparmiatori e di tutta l'opinione pubblica una cultura positiva della funzione degli operatori del mercato mobiliare, finanziario, creditizio ed assicurativo, ed in particolare dei Promotori di Servizi Finanziari;
- di promuovere per tutti gli associati nel campo della formazione corsi di livello universitario obbligando con ciò le aziende a riconoscere i curricula di base e far realizzare un aggiornamento costante e qualitativamente significativo dei propri collaboratori;
- avviare rapporti con le altre Associazioni e Organizzazioni simili dei paesi Europei ed Internazionali al fine di promuovere scambi di esperienze significative che vadano a beneficio degli associati;
- di rappresentare gli interessi intercategoriali degli associati e di porsi come principale interlocutore contrattuale nei confronti delle controparti datoriali, pubbliche e private.
- di rappresentare gli interessi individuali e collettivi degli associati nei confronti delle Istituzioni Europee ed Internazionali.

Per il raggiungimento delle finalità statutarie, la **Federpromm** può esercitare attività proprie delle istituzioni di previdenza economica con criteri di redditività e senza nessuna incidenza sul patrimonio sociale a beneficio degli associati.

Può inoltre realizzare formule di intermediazione nel campo delle assicurazioni, al fine di procurare agli associati condizioni contrattuali particolarmente vantaggiose. Può infine svolgere ogni altra attività e compiere tutte le operazioni e gli atti necessari e utili per il raggiungimento delle finalità statutarie.

Per il conseguimento di dette finalità la **Federpromm** assumerà la rappresentanza dei propri associati ad ogni livello e sede, avvalendosi delle norme Costituzionali, delle leggi, dei regolamenti e consuetudini, nonché di qualsiasi altro mezzo purché non illecito.

Articolo 5) - SEDE

La sede legale della Federazione è in Roma, con un Ufficio di rappresentanza in Milano. Previa deliberazione della Segreteria Generale della **Federpromm** possono essere istituite segreterie regionali della Federazione che rappresentano l'Organizzazione professionale-sindacale a livello territoriale. Possono altresì essere aperte uffici o sedi di rappresentanza nei paesi della UE nel rispetto delle norme dettate dal presente statuto.

TITOLO II

Organi Centrali - Composizione

Sono Organi centrali della Federpromm:

- La Segreteria Generale
- Il Comitato Direttivo centrale
- Il Comitato Tecnico Scientifico
- Il Congresso
 - Il Collegio dei Revisori dei Conti
 - Il Collegio dei Probiviri

Articolo 6) - SEGRETERIA GENERALE

E' composta da 3 membri effettivi più 2 supplenti: il Segretario Generale, dal Vice-Segretario Generale, dal Segretario Organizzativo. La funzione Amministrativa – per Statuto - è assunta dal Vice-Segretario Generale.

Articolo 7) - COMITATO DIRETTIVO CENTRALE

E' composta da 21 membri eletti dal Congresso su base territoriale in rappresentanza degli associati alla Federazione.

Articolo 8) - COMITATO TECNICO SCIENTIFICO

Il Comitato tecnico-scientifico è composto da personalità del mondo professionale/sindacale, economico, scientifico e culturale in numero adeguato alle esigenze e funzioni della Federazione.

Esso viene nominato dalla Segreteria Generale ed è un Organo consultivo e di indirizzo programmatico. La partecipazione a tale Organismo non prevede compensi salvo rimborsi spese legati alla attività di spostamento dal e sul territorio.

Articolo 9) - IL CONGRESSO

E' la massima espressione democratica, deliberativa e partecipativa di tutta la **Federpromm**.

Vi partecipano, previa elezione dei delegati di base, gli iscritti alla Federazione in rappresentanza di uno ogni cento tesserati. Viene convocato dalla Segreteria Generale in via ordinaria ogni quattro anni per il rinnovo delle cariche sociali. La Segreteria Generale prima della convocazione del congresso nazionale emana – sentito il Comitato Direttivo Centrale - il Regolamento elettorale almeno tre mesi prima della convocazione.

Articolo 10) - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

E' composto da tre membri effettivi e due supplenti e controlla l'attività amministrativa della Federazione. Il Collegio viene eletto dal Congresso.

Articolo 10bis) - Il Collegio dei PROBIVIRI

E' composto da tre membri effettivi e due supplenti e decide in via definitiva sui ricorsi presentati.

Il Collegio viene eletto dal Congresso.

TITOLO III

Compiti e Funzioni degli Organi Centrali

Articolo 11) - La SEGRETERIA GENERALE

- rappresenta - nella persona del Segretario generale - in sede legale, professionale e sindacale la **Federpromm** nei confronti degli Organismi Comunitari, del mondo Politico, Governativo, Imprenditoriale, delle Istituzioni e delle Associazioni datoriali Pubbliche e Private.

- rappresenta e tutela gli interessi di tutti gli associati alla **Federpromm** anche attraverso raggruppamenti per categorie professionali.. Tutto ciò nel rispetto delle norme, dei principi, finalità ed obiettivi contenuti nel presente statuto.

- mantiene rapporti e coordina le attività professionali/sindacali, contrattuali, di organizzazione, programmazione ed amministrazione di livello territoriale.

- ratifica le nomine proposte dal Segretario Generale, sentito il Comitato direttivo centrale.

- propone ed organizza convegni, seminari, workshop di studio sulle problematiche del settore finanziario, creditizio e assicurativo, nonché quelli inerenti gli operatori che con esso interagiscono e dipendono.

- convoca il Comitato Direttivo centrale, almeno una volta l'anno.

- convoca il Comitato tecnico-scientifico - tramite il Segretario Generale che ne assume la Presidenza - quando lo ritiene opportuno.

- convoca il congresso della Federazione ed emana tre mesi prima il regolamento elettorale.

- nomina i rappresentanti della Federazione negli Organismi Pubblici e privati, nelle Commissioni regionali dei promotori finanziari previste dai regolamenti attuativi del D.lgs. n.58/98, nonché in ogni Organismo di cui se ne richieda la presenza.

- ratifica le domande di iscrizione alla federazione e delibera i provvedimenti disciplinari nei confronti dei singoli associati o di gruppi che si pongono in contrasto con le norme del presente statuto.

Dura in carica fino al congresso e può essere riconfermata. Per le funzioni specifiche di cui sopra ed altre non espressamente previste dal presente statuto, emana un proprio regolamento interno che disciplina la sua attività professionale e sindacale. La Segreteria Generale viene eletta direttamente dal Congresso della Federazione e ha la stessa durata. Viene convocata dal Segretario Generale o in sua assenza dal suo Vice, ogni qualvolta lo ritenga necessario e comunque di norma una volta al mese.

Il Segretario Generale -

Spetta al Segretario Generale la rappresentanza legale e la firma della Federazione di fronte a terzi ed in giudizio. Ha la rappresentanza politica/sindacale di tutta l'organizzazione e ne delinea le strategie di sviluppo nel rispetto degli indirizzi deliberati dagli Organi statutari. Assume tutte le decisioni che riguardano eventuali provvedimenti d'urgenza e li sottopone alla ratifica degli stessi Organi statutari. Ad esso fanno riferimento i responsabili delle strutture territoriali e ne coordina, attraverso il segretario organizzativo, le principali attività.

Il Vice-Segretario Generale con delega amministrativa

Spetta al Vice Segretario la funzione amministrativa il quale provvede alla esecuzione dei deliberati della Segreteria Generale, alla stesura dei verbali dello stesso Organo e delle riunioni degli Organi statutari nazionali. Riferisce al Comitato Direttivo Centrale sulle domande, sulle proposte, sui reclami e su tutti gli atti amministrativi in corso. Firma – congiuntamente al Segretario - tutti gli ordinativi finanziari, mandati di pagamento, prelievi sui conti bancari e postali in essere della Federazione per i suoi fini statutari. Il Vice-Segretario con funzioni amministrative vigila altresì sulla tenuta dell'inventario dei beni mobili ed immobili della **Federpromm**, sulle sue entrate ed uscite, sullo stato dei crediti e dei debiti e sui titoli relativi, cura la vidimazione e la tenuta dei libri delle assemblee e contabili, quando necessario.

Sottopone alla Segreteria Generale per l'atto deliberativo, soluzioni idonee finalizzate ad una gestione professionale delle risorse nello spirito delle finalità statutarie. Predispone il bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre all'approvazione degli Organi statutari.

Articolo 12) - IL COMITATO DIRETTIVO CENTRALE

E' l'Organo della Federazione a cui fanno capo tutte le deliberazioni di politica professionale e sindacale della Federazione.

Spetta al Comitato Direttivo Centrale:

- vigilare sulla attuazione delle deliberazioni congressuali
- approvare i bilanci preventivi e consuntivi della Federazione
- formulare gli indirizzi della gestione amministrativa nel rispetto delle deliberazioni adottate dalla Segreteria Generale
- formula le modalità sul tesseramento e propone la quota associativa alla Segreteria Generale degli aderenti alla Federazione
- formula gli indirizzi guida alla Segreteria nel rispetto dei deliberati del Congresso.
- delibera in prima istanza sui ricorsi avanzati dagli iscritti e dalle Associazioni aderenti di cui al successivo art.17).

Viene convocato di norma dalla Segreteria Generale almeno una volta l'anno, o in via straordinaria, dal Segretario Generale sentito la Segreteria Generale, qualora ne ravvedesse le necessità.

Articolo 13) - IL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO

Elabora documenti e proposte di politica professionale-sindacale, contrattuale, economica, culturale e sociale su richiesta ed indicazioni della Segreteria Generale. Esprime pareri di carattere consultivo. Su richiesta della Segreteria Generale può essere chiamato ad esporre ed illustrare i documenti tecnici elaborati.

Articolo 13bis) - CONGRESSO straordinario

Il Congresso della **Federpromm** quale massimo Organo deliberante della Federazione, può essere straordinariamente convocato dalla maggioranza assoluta degli iscritti tramite gli Organi periferici della Federpromm. La convocazione straordinaria deve essere proposta a mezzo di proposta motivata e sottoposta agli Organi centrali della Federazione che provvederà ad esaminarne i contenuti e le motivazioni nella prima riunione utile e a fissarne la data e le modalità di partecipazione.

TITOLO IV

Organi Periferici della FEDERAZIONE

Articolo 14) - SONO ORGANI PERIFERICI DELLA Feder.Pr.O.M.M.:

- **I Responsabili a livello Regionale**
- **Le Rappresentanze nei luoghi di lavoro.**

- **I Responsabili Regionali** - Sono nominati dalla Segreteria Generale sentito il Comitato Direttivo Centrale e rappresentano tutti gli iscritti alla Federazione a livello territoriale.

Il Responsabile Regionale della **Federpromm** rappresenta ufficialmente tutti i tesserati ed iscritti nella regione di competenza e mantiene costanti rapporti con la Segreteria Generale. Ad esso sono demandate tutte le funzioni e le attività professionali e sindacali a livello territoriale al fine di permettere la più ampia partecipazione degli iscritti per il raggiungimento degli obiettivi statutari.

- **Le rappresentanze nei luoghi di lavoro (Rpf)** - Sono il fulcro di tutta l'attività professionale e sindacale della Federazione. Ad esse fanno capo gli iscritti di base e attraverso il loro impegno, partecipazione e dibattito si trasferiscono i problemi alle strutture territoriali e nazionali.

Per essere costituite statutariamente e nel rispetto delle leggi vigenti in materia di diritto del lavoro, necessita avere un numero di tesserati non inferiore a 15. Su proposta del Responsabile Regionale - in attesa della costituzione della Rappresentanza dei associati (Rpf), la Segreteria Generale può nominare un responsabile della Federazione a cui sono demandati provvisoriamente i compiti e funzioni a livello locale della rappresentanza della **Federpromm**.

TITOLO V

Ammissioni - Decadenza - Espulsione - Ricorsi

Articolo 15) - AMMISSIONE

Possono far parte della **Federpromm**.

- a) - i singoli soci che scelgono liberamente di aderire alla **Federpromm**.
- b) - le Associazioni Sindacali e Professionali a carattere territoriale le quali si ispirino ai principi e alle norme del presente statuto, si impegnano a rispettarli e farli rispettare ai propri associati.

Per essere associato occorre presentare domanda scritta alla Segreteria Generale su apposito modello di delega di rappresentanza e richiedere la Tessera della Federazione.

Per le Associazioni e Sindacati richiedenti l'adesione alla **Federpromm** riveste requisito fondamentale per essere ammessi, la democrazia, l'autonomia, l'indipendenza da forze politiche e datoriali, il rispetto delle libertà individuali e collettive sul piano politico, religioso, morale e culturale, lo spirito di solidarietà.

L'iscrizione impegna il socio - o l'eventuale Associazione - a tutti gli effetti del presente statuto.

Fanno parte di diritto negli organismi centrali della **Federpromm**. e per tutta la sua durata, i soci fondatori che hanno dato vita alla Federazione, che risultano dall'atto costitutivo, a testimonianza, attestazione e riconoscimento sul piano storico-politico della loro scelta e del loro impegno professionale.

Articolo 16) - DECADENZA ED ESPULSIONE

Il mancato rispetto delle norme statutarie, delle regole e delle condizioni di ammissione o del versamento dei contributi sindacali, fanno decadere automaticamente dall'adesione alla **Federpromm**.

Sarà cura della Segreteria Generale della Federazione in via definitiva deliberare con la maggioranza dei componenti, circa l'ammissione, decadenza, la sospensione temporale e la espulsione comunicare agli interessati e agli organismi competenti, l'avvenuta ammissione, la decadenza, la sospensione temporale o l'espulsione dall'organizzazione professionale/Sindacale alla o dalla **Federpromm**.

La Segreteria Generale decide anche sulle questioni inerenti la funzionalità degli organi periferici della Federazione.

Articolo 17) - RICORSI

Le Associazioni aderenti e i singoli iscritti, possono ricorrere entro giorni 15 dal provvedimento emesso dalla Segreteria Generale e ad essi notificati con Raccomandata AR al Comitato Direttivo Centrale della Federazione presso la sede della **Federpromm**, il quale deciderà in prima istanza nella prima riunione utile. Dalla deliberazione del Comitato Direttivo centrale è ammesso ricorso al Collegio dei probiviri che avuto notifica del ricorso entro i 45 giorni dalla comunicazione, decide sulla questione in via definitiva.

TITOLO VI

Contribuzioni e Finanza - Esercizio Finanziario - Patrimonio

Articolo 18) - CONTRIBUTI ASSOCIATIVI

Il contributo di adesione e le modalità di attuazione sono deliberate annualmente dalla Segreteria Generale, su proposta del Comitato Direttivo Centrale, e comunicato a tutti gli iscritti e a tutte le strutture facenti capo alla **Federpromm**.

Il finanziamento dell'Organizzazione, delle attività e della rappresentanza della Federazione, ad ogni livello, è requisito fondamentale per il suo funzionamento, sviluppo ed efficacia dell'azione politico-sindacale e professionale.

Articolo 19) - TESSERA DELLA Federpromm.

La Tessera della Federazione - che costituisce il documento formale di iscrizione alla O.S. - viene rilasciata all'associato dopo averne verificato l'iscrizione alla **Federpromm** e viene pagata in unica soluzione. Il valore annuale della tessera è definitivo con deliberazione della Segreteria Generale e deve avere un valore simbolico.

I Contributi associativi e la quota del tesseramento sono centralizzati.

La Segreteria Generale provvederà - tramite la segreteria amministrativa - alla ripartizione del fondo sociale alle strutture periferiche secondo le esigenze e per lo sviluppo e potenziamento della **Federpromm**.

Articolo 20) - ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario della **Federpromm** coincide con l'anno solare. Entro i primi quattro mesi dell'anno, la Segreteria generale - attraverso il Segretario Amministrativo - predispose il bilancio di esercizio con il conto profitti e perdite che va sottoposto al controllo del Collegio dei Revisori dei Conti e alla successiva approvazione del Comitato Direttivo Centrale. Il resoconto deve essere corredato da una relazione della Segreteria Generale e dal Collegio dei Revisori dei Conti che illustra l'andamento della gestione sociale e deve restare depositato in copia nella sede sociale della Federazione almeno per un anno.

Non avendo finalità di lucro la **Federpromm**, per far fronte alla attuazione dei suoi scopi dettati dal presente statuto, si avvale delle quote versate dagli iscritti e dalle Organizzazioni ad essa aderenti e dai contributi finanziari che possono pervenire a qualsiasi altro titolo. I bilanci degli esercizi finanziari, - per rispettare i criteri di qualità - vengono controllati e certificati - qualora la Segreteria generale lo ritenga opportuno - da una Società o Studio commerciale, regolarmente iscritti all'Albo pubblico.

Articolo 21) - PATRIMONIO

Il patrimonio della **Federpromm** è rappresentato dai contributi degli associati, da tutti i beni mobili ed immobili ad essa pervenuti a qualsiasi titolo o causa, da entrate straordinarie, da lasciti e donazioni.

Per tutta la durata e l'esistenza della **Federpromm**, nessuno potrà avanzare pretese sul patrimonio o, in caso di decadenza od espulsione, quota alcuna precedentemente versata.

In caso di scioglimento della Federazione, deciso da un congresso straordinario prima e, dalla maggioranza dei 3/4 del Comitato Direttivo Centrale e dalla maggioranza assoluta dei componenti la Segreteria Generale, la destinazione e l'impegno del patrimonio, saranno destinati secondo i deliberata degli stessi Organi e secondo le leggi vigenti in materia, anche di carattere internazionale.

TITOLO VII

Organi di Stampa

Articolo 22) - ORGANI DI STAMPA

La Federazione può avere propri Organi di stampa. Essi devono riflettere negli scritti e nelle informazioni le caratteristiche statutarie della Federazione e devono attenersi all'etica professionale, rispettando le norme e le leggi in materia nazionale ed internazionale. Il Direttore responsabile per ogni organi di stampa della **Federpromm**, viene nominato dalla Segreteria Generale. Quest'ultimo risponde alla Segreteria Generale per quanto attiene al contenuto e alla impostazione della linea politico-sindacale-scientifica-culturale e di informazione; alle leggi e alla Magistratura competente in prima persona e come O.S. per eventuali trasgressioni delle norme e dell'etica giornalistica. Le spese di direzione, di composizione, di redazione, di stampa, di spedizione o recapito degli Organi di stampa della **Federpromm**, sono a carico dell'organismo sindacale. In attesa del varo di un proprio organo di informazione, la Federpromm si avvale della testata quindicinale "**Promotori & Finanza**" – regolarmente autorizzata dal Tribunale di Roma - per la informazione ai suoi associati. E' demandata alla Segreteria Generale la sottoscrizione di una convenzione con tale testata giornalistica che tenga presente la natura dei costi e la sua durata.

TITOLO VIII

Simbolo della Federpromm

Articolo 23) - Viene dato mandato alla Segreteria Generale di trovare la rappresentazione grafica - che identifichi come simbolo la O. P/S. - della **Federpromm**

TITOLO IX

Rapporti con altre Organizzazioni Professionali e Sindacali

NORME TRANSITORIE

Articolo 24) - La segreteria generale della Federpromm, al fine di trovare intese di collaborazione e di indirizzo per affermare la sua politica sindacale e professionale – è autorizzata ad esplorare possibili intese, anche di adesione, con Confederazioni e Associazioni che hanno caratteristiche simili. Dall'esito di tali intese riferisce al Comitato Direttivo Centrale per le relative deliberazioni. L'adesione eventuale a tali Organizzazioni non deve precludere tuttavia la rinuncia alla sigla **Federpromm** e alla sua autonomia organizzativa, professionale e sindacale. Valgono per tutti gli associati le norme contenute nel presente statuto.

TITOLO X

MODIFICHE ALLO STATUTO

Articolo 25) - MODIFICHE ALLO STATUTO

Le proposte di modifica del presente statuto devono pervenire alla Segreteria Generale della Federpromm da parte delle strutture territoriali o da singoli iscritti entro e non oltre tre mesi prima della convocazione del Congresso. La stessa Segreteria Generale provvederà ad esaminarle e formulare le proposte pervenute alla Commissione verifica poteri e modifiche dello statuto che sarà costituita durante il Congresso della **Federpromm**. Non sono ammesse altre procedure di modifiche statutarie.

Articolo 26) - CODICE DEONTLOGICO E DI AUTIDCIPLINA

E' demandato alla Segreteria Generale - avvalendosi del contributo scientifico e tecnico del Comitato Tecnico scientifico - il compito di elaborare il Codice Deontologico e di Autodisciplina delle categorie associate a cui gli iscritti alla Federpromm dovranno far riferimento nell'espletamento delle loro funzioni ed attività professionali sempre nel rispetto dei principi e finalità dettate dal presente Statuto.

Articolo 27) – FEDERPROMM-SERVIZI

E' demandata alla Segreteria Generale la funzione di coordinamento e gestione della Federpromm Servizi per l'assistenza sindacale, professionale e legale degli associati. Spetta al Segretario Generale definire i criteri e le modalità di funzionamento della Federpromm Servizi nonché di delegare al proprio Vice-Presidente il potere di firma sugli atti riguardanti le convenzioni, i rapporti con gli Istituti bancari, finanziari e assicurativi, i rapporti con le Istituzioni di riferimento. Il Segretario Generale o il suo Delegato relazionano alla Segreteria Generale e al Comitato Direttivo Centrale della Federpromm l'andamento delle attività svolte e il resoconto della gestione finanziaria per la sua approvazione nell'assemblea annuale degli Organi statuari.

=====